

Argento vivo

Diritti

A cura dello Spi-Cgil dell'Emilia-Romagna | n.4 novembre 2011

Argomenti:



PENSIONI AL FEMMINILE:

- requisiti e prestazioni;
- dati ed importi;
- contribuzione, prestazioni e requisiti.



NOTIZIE IN BREVE.



Hanno collaborato
a questo numero:

Roberta Lorenzoni

Norma Lugli

Mirna Marchini

Roberto Battaglia

Gabriella Dionigi



Sotto attacco i diritti delle donne

Il numero di Novembre di Argentovivo Diritti è interamente dedicato alle pensioni delle donne, in quanto sono le più colpite dalle manovre economiche di questi mesi. **La situazione che riportiamo è quella che fa riferimento alla legislazione vigente e potrà essere oggetto di ulteriori interventi, se il Governo sceglierà di agire ancora sul sistema pensionistico.**

E' una scelta che non condividiamo e contro la quale il 28 Ottobre scorso abbiamo messo in campo la nostra iniziativa, con la grande e riuscita manifestazione di Roma a Piazza del Popolo e che continueremo a contrastare con le nostre proposte e la nostra mobilitazione.

La discussione delle donne dello Spi, avvenuta durante le diverse tappe dell'Assemblea delle donne Spi ha posto all'attenzione la drammaticità delle ricadute che potranno avere le recenti normative pensionistiche, in generale, ma in particolare nel reddito delle donne pensionate. In tale contesto sono emerse indicazioni ed elaborazioni che dovranno essere un contributo sostanziale delle proposte più generali dello Spi e della Cgil.

L'aumento della povertà e con essa delle disuguaglianze impone infatti alla nostra categoria di aprire un confronto, al proprio interno e poi con tutta l'Organizzazione, finalizzato alla definizione di una piattaforma sulla previdenza che, a partire da quanto già elaborato nel corso di questi anni tenga conto della specificità del lavoro femminile e in particolare:

- che venga riconosciuta la contribuzione figurativa per il lavoro di cura svolto, a carico della fiscalità generale, che permetta di maturare una pensione adeguata anche per le giovani donne;
- che non vengano ulteriormente ridotte le detrazioni fiscali, e che non si smantellino interventi quali l'indennità di accompagnamento, l'assegno sociale e tutte quelle misure che sono a sostegno della famiglia, soprattutto delle donne anziane, maggiormente affette da malattie invalidanti in situazioni di basso reddito e solitudine;
- che non vengano ridotti i trattamenti di reversibilità che riguardano il larghissima parte vedove e minori e da non considerare come assistenza, ma un diritto in quanto sostenuti dai contributi di lavoro effettivamente versati dai familiari scomparsi.




Pensioni al femminile

REQUISITI E PRESTAZIONI

Le prestazioni, i requisiti ed il calcolo delle pensioni delle donne sono pressoché identiche a quelle degli uomini, con poche eccezioni. Ci riferiamo, ovviamente, alle sole prestazioni pensionistiche sorrette da contribuzione, quindi da attività lavorativa.

Anche le norme che regolano la previdenza, ormai non vedono differenze sostanziali fra i sessi, in riferimento sia alle pensioni delle lavoratrici

dipendenti private, che a quelle del pubblico impiego, nonché delle lavoratrici autonome. Infatti i recenti interventi in materia apportati da questo Governo hanno peggiorato in modo pesante la condizione previdenziale delle lavoratrici. Le significative differenze delle pensioni delle donne sono invece dettate dalle loro carriere lavorative più frammentate, dalle retribuzioni più basse, dallo scarso riconoscimento del lavoro di cura che svolgono.





DATI E IMPORTI


**LE PENSIONI EROGATE
DALL' INPS IN EMILIA ROMAGNA AL FEMMINILE:**


(Elaborazione Spi Emilia Romagna su dati fonte INPS)


Di seguito riportiamo alcuni dati sulle pensioni in essere e la loro entità attualmente percepite dalle donne nella nostra Regione.


 Il numero delle pensioni inferiori ai 500,00 euro mensili sono 682.736, di cui 489.622 liquidate a donne, pari al 71 %.

 Il numero delle pensioni liquidate che si collocano tra i 750,00 e 1000,00 euro mensili sono 186.730 di cui 105.857 pari al 56,58 % alle donne .

 Il numero delle pensioni tra i 1.000,00 euro e i 1.250,00 euro mensili sono 128.696, di cui 49.056 pari al 38,17 % liquidate alle donne.

 Il numero delle pensioni tra i 1.250,00 euro mensili e i 1.500,00 euro sono complessivamente 86.892 di cui 22.182 erogate alle donne e pari al 25,52 %.

 Il numero delle pensioni tra i 1.500,00 euro mensili lordi e i 1.750,00 euro, sono 52.946 , di cui 10.951 erogate alle donne, pari al 20,68 %.

 Da ultimo le pensioni in essere superiori ai 3.000,00 euro lordi mensili sono 20.553 di cui 1.430 liquidate alle donne, pari al solo 6,9 %.

CONTRIBUZIONE, PRESTAZIONI E REQUISITI

LA CONTRIBUZIONE UTILE

La contribuzione utile ai fini della maturazione dei requisiti pensionistici è costituita da:

- **contribuzione obbligatoria da lavoro,**
- **contribuzione figurativa,**
- **contribuzione volontaria,**
- **contribuzione da riscatto,**
- **contribuzione da ricongiunzione.**

Per la misura del trattamento pensionistico si prende in considerazione tutta la contribuzione; per il diritto alla pensione di anzianità (requisito dei 35 anni) non conta quella figurativa per malattia, infortuni, disoccupazione.

Contribuzione obbligatoria: è quella che deriva da attività lavorativa;

Contribuzione figurativa: è quella riconosciuta senza onere né per l'interessato, né per il datore di lavoro in particolari situazioni: malattia, infortunio, maternità, congedi parentali, disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, servizio militare, ecc...

Per quanto si riferisce alla maternità, le lavoratrici possono richiedere l'accredito della contribuzione figurativa anche per gli eventi avvenuti al di fuori del rapporto di lavoro (riconosciuti 5 mesi pari al periodo di astensione obbligatoria).

Contribuzione volontaria: è quella che può versare la lavoratrice in periodi di inattività o in periodi particolari scoperti, comunque da contribuzione obbligatoria.

Contribuzione da riscatto: è quella versata dall'interessata per il riconoscimento di taluni periodi: riscatto del corso legale di laurea, riscatto dei 6 mesi corrispondenti al periodo di astensione facoltativa nel caso di maternità avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro, riscatto o costituzione di rendita dei periodi di attività in cui il datore di lavoro non ha versato la contribuzione.

Contribuzione da ricongiunzione: è quella versata in gestioni previdenziali obbligatorie diverse da quella di iscrizione (onerosa).

Recenti disposizioni consentono di utilizzare, senza onere, tutta la contribuzione versata in più fondi previdenziali obbligatori, a condizione che vi siano almeno 3 anni di contribuzione versata in ognuno di essi. La totalizzazione, così si chiama, serve solo per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione, o alla pensione ai superstiti.

In questi casi, però, la pensione viene calcolata con il metodo contributivo (vedi paragrafo successivo), salvo che in almeno un Fondo o Gestione si sia maturato il diritto ad una pensione autonoma. Le lavoratrici che hanno contribuzione solo a partire dal 1/1/1996, potranno totalizzare qualsiasi spezzone contributivo a prescindere dalla durata e dalla gestione di appartenenza.

PRESTAZIONI E REQUISITI RICHIESTI

Le prestazioni pensionistiche cui hanno diritto le lavoratrici sono identiche, che si tratti di lavoratrici dipendenti private, pubbliche o autonome; esistono alcune particolarità per le dipendenti pubbliche e requisiti di età pensionabile temporaneamente diversi, fra dipendenti pubbliche e lavoratrici dipendenti private o autonome, così come piccole differenze rimangono per specifiche e ridotte categorie di lavoratrici.

I trattamenti previdenziali previsti sono:

- **Pensione di vecchiaia;**
- **Pensione di anzianità;**
- **Assegno di invalidità o pensione di inabilità;**
- **Pensione ai superstiti;**
- **Pensione supplementare.**

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per il diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver compiuto l'età pensionabile richiesta e fissata a:

- 65 anni per le donne del pubblico impiego a partire dal 1/1/2012;
- 60 anni per le donne del settore privato e per le autonome fino al 31/12/2012. Dal 2013 è previsto il progressivo innalzamento dell'età fino ad arrivare ai 65 anni anche per loro.

A tali incrementi si accompagnerà quello previsto per tutti uomini e donne di tutti i settori dovuto all'aumento dell'aspettativa di vita.

Al riguardo, vedi tabelle Argentovivo Diritti di Agosto-Settembre e Ottobre 2011.

Questa è la situazione al momento che andiamo in stampa, altre novità non certamente migliorative potrebbero essere contenute nei nuovi provvedimenti del Governo.

Inoltre per avere diritto alla pensione di vecchiaia è necessario:

- aver maturato almeno 20 anni di contribuzione, nel sistema retributivo e misto, che possono essere obbligatori, figurativi, volontari, ecc... Nel sistema contributivo, bastano 5 anni di contribuzione, ma occorre aver maturato un importo di pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale. Si prescinde da quest'ultimo requisito se la lavoratrice, al momento della domanda, ha compiuto i 65 anni di età.
- Aver cessato l'attività lavorativa dipendente.

Attenzione: ci sono eccezioni in cui è prevista un'età inferiore, ad esempio se la lavoratrice è riconosciuta invalida in misura non inferiore all'80% può accedere alla pensione di vecchiaia a 55 anni, oppure se la lavoratrice è non vedente, a seconda dei casi, l'età è fissata a 50 o 55 anni se lavoratrice dipendente, a 55 o 60 se lavoratrice autonoma.

Così come esistono maggiorazioni dell'anzianità contributiva in presenza di particolari situazioni (es. lavoratrici invalide oltre il 74%, addette ad attività usuranti, ecc..).

Una volta maturati i requisiti la pensione non decorre immediatamente (è una delle tante novità negative introdotte da questo Governo), ma solo dopo 12 mesi il perfezionamento dei requisiti, per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi dopo per le lavoratrici autonome o per le lavoratrici che maturano il requisito con contribuzione mista (da lavoro dipendente e autonomo e non si sono avvalse della ricongiunzione).

PENSIONE DI ANZIANITÀ

- Per accedere alla pensione di anzianità occorre aver perfezionato dal 1/1/2011 e fino al 31/12/2012 quota 96, con una soglia minima di età: 60 anni di età e 36 di contributi o 61 di età e 35 di contributi: questo per le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private.
- Per le lavoratrici autonome o con contribuzione mista, sempre per lo stesso periodo, deve essere raggiunta quota 97: 61 anni di età e 36 di contributi o 62 anni di età e 35 di contributi.
- Per raggiungere il requisito dei 35 anni non si prende in considerazione la contribuzione figurativa per malattia, infortunio o disoccupazione; vale, invece, quella relativa alla maternità.
- In alternativa, aver maturato 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica. Per la maturazione dei 40 anni vale anche la contribuzione figurativa per malattia, ecc...

- Aver cessato ogni attività lavorativa dipendente.

Anche per la pensione di anzianità, come per quella di vecchiaia occorre attendere la finestra, che si apre 12 mesi dopo il perfezionamento di tutti i requisiti, per le lavoratrici dipendenti, o 18 mesi dopo per le lavoratrici autonome. Per chi va in pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione, dal prossimo anno la finestra si allunga di un mese, di due mesi nel 2013 e di tre mesi nel 2014.

Esistono alcune deroghe per particolari situazioni, es. lavoratrici in mobilità.

Fino al 2015, tutte le lavoratrici possono scegliere di andare in pensione optando per il sistema contributivo a condizione che abbiano compiuto almeno 57 anni di età se dipendenti e 58 se autonome e possano far valere 35 anni di contribuzione. A queste prestazioni non si applicano le finestre mobili di 12 o 18 mesi e rimangono in essere le precedenti finestre.



ASSEGNO DI INVALIDITÀ E PENSIONE DI INABILITÀ

- L'assegno di invalidità spetta alle lavoratrici dipendenti del settore privato o alle lavoratrici autonome a cui viene riconosciuta una invalidità non inferiore ai 2/3 e che possono far valere 5 anni di contribuzione di cui 3 versati nel quinquennio precedente la domanda. E' riconosciuto per 3 anni, confermabile per altri 3 anni su richiesta dell'interessata.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente.

Al compimento dell'età pensionabile, e in presenza di tutti i requisiti richiesti, l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia, tenendo conto delle finestre di accesso previste per questa prestazione.

- La pensione di inabilità spetta alle lavoratrici, tutte, riconosciute inabili totali a qualsiasi attività lavorativa e che possono far valere 5 anni di contribuzione di cui 3 versati negli ultimi 5 anni precedenti la domanda.

La misura della pensione, calcolata secondo i criteri generali, è data dalla quota di pensione calcolata su quanto effettivamente versato fino al momento della domanda, maggiorato di una quota corrispondente al periodo di contribuzione mancante al compimento dell'età pensionabile, 55 anni se donna e 60 anni se uomo, ma in ogni caso non oltre i 40 anni di contribuzione.

Oltre alla due prestazioni sopra richiamate, è prevista la pensione di inabilità privilegiata, quando l'infermità è dovuta a causa di servizio. In questi casi non è richiesta alcuna anzianità contributiva: basta un giorno di servizio.



PENSIONE AI SUPERSTITI

Spetta alle lavoratrici o pensionate vedove di lavoratori o pensionati titolari di pensione diretta.

La pensione di reversibilità spetta anche in caso di separazione o divorzio, a condizione che il deceduto fosse tenuto agli alimenti. Anche in presenza di nuovo matrimonio da parte dell'ex coniuge deceduto, può esservi il diritto ad una parte di pensione ai superstiti; in questo caso, decide il tribunale la quota di pensione spettante al coniuge superstite e la quota spettante a quello divorziato.

Requisiti richiesti:

- Se il deceduto era titolare di pensione diretta, nessun altro requisito era richiesto fino a luglio scorso.
Con la manovra estiva, il Governo ha introdotto una norma che vincola il diritto pieno alla pensione di reversibilità (60%) ad alcune condizioni, la dove l'età anagrafica all'atto del matrimonio contratto tra coniugi sia superiore ai 70 anni e la differenza di età tra i coniugi stessi sia superiore a 20 anni.
- La durata del matrimonio deve essere superiore ai 10 anni, se inferiore per ogni anno mancante la pensione di reversibilità viene ridotta del 10%.
- Se il deceduto era ancora in servizio, il requisito richiesto è che abbia maturato o 15 anni di contribuzione versata in qualsiasi epoca o 5 anni di contributi di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la morte.

La pensione ai superstiti è pari al 60% della pensione diretta di cui godeva il dante causa (coniuge deceduto), se superstite è solo il coniuge. In

presenza di figli a carico, minori o maggiorenni inabili o studenti, la pensione è aumentata del 20% per ogni figlio cotitolare fino ad un massimo del 100% (coniuge + 2 o più figli).

Dal 1995, la pensione di reversibilità è parzialmente non cumulabile in presenza di altri redditi posseduti dal coniuge superstite. I limiti di reddito oltre i quali scatta la riduzione della SO sono i seguenti:

fino a € 18.265,65	nessuna
da € 18.265,65 fino a € 24.354,20	25%
da € 24.354,20 fino a € 30.442,75	40%
oltre € 30.442,75	50%

I redditi da considerare sono quelli assoggettabili ad IRPEF, con esclusione del reddito della casa di abitazione, dei redditi soggetti a tassazione separata e della pensione di reversibilità medesima.

Se la pensione ai superstiti ha più di un titolare, non si applica nessuna decurtazione, quindi la prestazione viene corrisposta in misura intera.

Qualora il coniuge si risposi, perde la pensione di reversibilità, ma ha diritto ad un assegno pari a due annualità dell'importo percepito al momento del nuovo matrimonio.

Attenzione: sulle pensioni di reversibilità derivanti da lavoro dipendente vi è il diritto all'assegno al nucleo familiare, qualora la titolare della medesima sia riconosciuta inabile al 100%.

PENSIONE SUPPLEMENTARE INPS

E' una prestazione che può essere richiesta dalla lavoratrice, che può far valere la contribuzione versata all'INPS, insufficiente per il diritto ad una pensione autonoma e che è già titolare di pensione diretta a carico di altro Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (Stato, INPDAP, IPOST, ecc.).

Inoltre, per la pensione supplementare, occorre aver compiuto l'età pensionabile ed aver cessato il rapporto di lavoro dipendente.

Tale prestazione può essere richiesta anche dalle pensionate di anzianità o di vecchiaia, ex lavoratrici dipendenti che hanno attivato, dopo il pensionamento, un contratto di collaborazione con versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS.

La pensione supplementare è reversibile.

SISTEMI DI CALCOLO

La misura delle pensioni è determinata in un unico modo per tutte le prestazioni.

I sistemi di calcolo possono essere diversi, infatti la pensione può essere calcolata con il sistema retributivo, con il sistema misto o con il sistema contributivo.

- Si utilizza il **sistema retributivo** solo quando la lavoratrice poteva far valere, alla data del 31/12/1995, 18 o più anni di contribuzione. Anche in questo caso la pensione ha 2 quote:

la quota A, calcolata per le dipendenti del settore privato, sulla retribuzione media rivalutata e percepita negli ultimi 5 anni prima della decorrenza della

pensione, per la contribuzione maturata fino al 31/12/1992;

la quota B, per la contribuzione versata dopo tale data, va calcolata per tutte (lavoratrici pubbliche, private e autonome) sulla media delle retribuzioni rivalutate degli ultimi 10 anni.

Per le lavoratrici del settore pubblico, la quota A viene calcolata sull'ultima retribuzione percepita prima del pensionamento, senza salario accessorio e, per le dipendenti dello Stato, maggiorata del 18%.

Per le lavoratrici autonome, la quota A è calcolata sul reddito medio d'impresa rivalutato degli ultimi 10 anni; la quota B sul reddito medio d'impresa rivalutato degli ultimi 15 anni.

- Si utilizza il **sistema misto** quando la lavoratrice, al 31/12/1995, aveva meno di 18 anni di contribuzione. Si definisce misto perché la pensione è composta da più quote:

la quota A relativa ai contributi versati fino al 31/12/1992, calcolata con il sistema retributivo (con le distinzioni sopra indicate tra lavoratrici dipendenti pubbliche, private e lavoratrici autonome);

la quota B relativa ai contributi versati dal 1/1/1993 al 31/12/1995, calcolata con il sistema retributivo, ma sulla media di tutte le retribuzioni percepite nei 5 anni precedenti il 31/12/1992 e tutto quanto percepito dal 1993 in poi, per le dipendenti private; (*)

per le dipendenti pubbliche su tutto quanto percepito dopo il 1/1/1993;(*)

la quota C relativa alla contribuzione versata dal 1/1/1996, calcolata con le regole generali previste per il contributivo.

Per le lavoratrici autonome, la quota A è calcolata sul reddito medio d'impresa degli ultimi 10 anni; la quo-

ta B sugli ultimi 10 anni precedenti il 1993, più tutta la contribuzione versata dopo l' 1/1/1993 (*); la quota C è calcolata con il criterio contributivo generale.

() Se la lavoratrice aveva più di 15 anni di contributi versati al 31/12/1992 e meno di 18 al 31/12/1995, la retribuzione media da prendere a riferimento è per le lavoratrici dipendenti massimo 10 anni; per le lavoratrici autonome massimo 15 anni, calcolato sul reddito d'impresa.*

N.B.: sia nel caso di calcolo retributivo che in quello di calcolo misto vi è il diritto se ne esistono le condizioni, all'integrazione al trattamento minimo.

- Si utilizza il **sistema contributivo** per le lavoratrici che hanno versato il primo contributo in assoluto dopo il 1° gennaio 1996.

Il calcolo della misura della pensione è determinato applicando i coefficienti previsti all'ammontare complessivo dei contributi versati nell'intero arco della vita lavorativa, rivalutati di anno in anno.

In questi casi, alla lavoratrice è riconosciuta la possibilità di anticipare l'età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi; in alternativa, la stessa può optare per la determinazione della pensione con un coefficiente maggiorato rispetto quello maturato in base all'età, di un anno in caso di uno o due figli, di 2 anni in caso di tre o più figli.

N.B.: esclusivamente sulle pensioni calcolate con il sistema contributivo, non spetta l'eventuale integrazione al minimo.

L'INTEGRAZIONE AL MINIMO

Il trattamento minimo è una integrazione a carico dello Stato, corrisposto tramite l'INPS o altro Ente previdenziale, che viene corrisposto alla pensionata quando la pensione derivante dai soli contributi versati nell'arco della vita lavorativa è di importo inferiore alla quota di pensione minima in vigore nel FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) al momento della liquidazione della prestazione.

Non spetta l'integrazione al minimo sulle pensioni supplementari, sulle pensioni calcolate con il sistema contributivo e sugli assegni di invalidità, soggetti questi ultimi a particolari norme in materia.

Per il diritto all'integrazione al minimo occorre avere redditi propri assoggettabili ad IRPEF inferiori a 2 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo (per il 2011 pari a euro 12.153,18). Dal 1994 l'integrazione è concessa solo se, oltre ad avere redditi propri inferiori al limite sopra richiamato, i redditi propri e quelli dell'eventuale coniuge non legalmente ed effettivamente separato, non sono superiori a 4 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo INPS (per il 2011 pari a euro 24.306,36).

Non è un caso se la stragrande maggioranza di pensioni integrate al trattamento minimo sono liquidate a donne. Sono esse infatti, specie le più anziane, coloro che hanno meno anzianità contributiva, più interruzioni lavorative, più precarietà nel lavoro e retribuzioni più basse.

Non concorrono a formare il reddito quelli derivanti dalla casa di abitazione, la pensione a calcolo da integrare e i redditi soggetti a tassazione separata.

L'integrazione può essere intera o parziale a seconda dei redditi eventualmente percepiti dall'interessata e dall'eventuale coniuge.

Se in un anno successivo a quello di decorrenza della pensione, l'interessata supera il limite di reddito, l'integrazione viene mantenuta e l'importo della pensione rimane fermo a quello in essere il 31 dicembre dell'anno precedente.

MAGGIORAZIONI SOCIALI

La legislazione italiana prevede l'erogazione di maggiorazioni sociali sulle pensioni più basse. Tali maggiorazioni sono di diverso importo a seconda dell'età della pensionata che la richiede. Per averne diritto occorre avere redditi propri e complessivi con l'eventuale coniuge non superiore a limiti prefissati, che vengono adeguati di anno in anno; anche tali limiti sono diversi a seconda della maggiorazione richiesta.

Per il diritto alle maggiorazioni sociali si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Sono esclusi il reddito della casa di abitazione e sue pertinenze, gli assegni familiari, le indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo ed alcune altre indennità o sussidi.

QUATTORDICESIMA

Sulle pensioni basse, in attuazione dell'accordo sottoscritto con il governo Prodi nel 2007, viene corrisposta nel mese di luglio di ogni anno una somma aggiuntiva, conosciuta come quattordicesima.

Per averne diritto occorre aver compiuto 64 anni di età ed avere redditi personali non su-

periori ai limiti fissati (vedi Argentovivo diritti di giugno 2011).

Vanno considerati tutti i redditi, compresi quelli esenti e quelli soggetti a tassazione separata e a ritenuta alla fonte. Sono esclusi solamente i seguenti redditi: assegni familiari, reddito della casa di abitazione, indennità di accompagnamento, trattamenti di fine rapporto, pensioni di guerra ed alcune altre indennità.

La quattordicesima mensilità non è tassabile.

L'importo della quattordicesima varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dalla pensionata. Per determinarla, va presa in considerazione tutta la contribuzione versata (obbligatoria, figurativa, ecc.), compresa quella eventualmente versata dopo il pensionamento.

SUI TRATTAMENTI DI PENSIONE CORRISPOSTI ALLE DONNE SPETTA LA PEREQUAZIONE ANNUALE SECONDO LE REGOLE GENERALI.

LE PENSIONATE POSSONO RICHIEDERE L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (SE EX LAVORATRICI DIPENDENTI) O LE MAGGIORAZIONI PER FAMILIARI A CARICO (SE EX LAVORATRICI AUTONOME).



**PER MAGGIORI
ED ULTERIORI
INFORMAZIONI
RIVOLGERSI
AL PATRONATO
INCA CGIL**

Notizie in breve

GLI AUMENTI DELLE PENSIONI DAL 1 GENNAIO 2012

A partire dal prossimo 1° gennaio, per effetto della perequazione automatica (ex scala mobile), i pensionati avranno un aumento lordo mensile circa del 2,7 %.

Da tale aumento saranno tuttavia esclusi, i titolari di pensione di importo mensile lordo superiore a 2.341,00 euro. Gli Enti previdenziali che erogano le pensioni, pur in assenza del dato definitivo dell'inflazione 2011, che si conoscerà solo nel mese di dicembre si stanno già attivando al fine di aggiornare gli importi dovuti sulla base del dato provvisorio che, stando ai dati Istat dovrebbe aggirarsi intorno al 2,7 %.

Dunque le pensioni minime saliranno da 468,35 euro mensili a 481 euro, mentre gli assegni sociali dovrebbero passare da 418,12 a 429,41 euro mensili e le pensioni sociali raggiungeranno l'importo di 353,87 euro al mese.

Per le pensioni superiori al trattamento minimo invece, l'adeguamento del 2,7 % sarà calcolato solo sulla fascia di pensione sino a 1.403,05 euro lordi mensili, sulla fascia compresa tra i 1.403,05 e 2.341,75 l'incremento sarà del 2,43 % pari al 90 % dell' aliquota piena (5 volte il trattamento minimo), ancora, alle rendite di importo superiore a 2.341,75 euro lordi mensili, spetterà l' 1,89 % (pari al 70 % dell' adeguamento) su 1.403,75 euro.

Su questo argomento torneremo anche nel prossimo numero.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO IN CASO DI RICOVERO IN ISTITUTO

Grazie alla pressione esercitata dal Patronato INCA e dai sindacati pensionati di CGIL, CISL, UIL nei confronti della direzione generale dell'INPS, circa la decurtazione delle somme spettanti a titolo di indennità di accompagnamento laddove, la persona invalida sia stata ricoverata a titolo gratuito in istituto, anche solo per scopi riabilitativi per periodi brevi e comunque inferiori ai 30 giorni di calendario, si è ottenuto il ripristino e la conferma alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento per intero.


Come certamente ricorderete, nonostante vi fosse un pronunciamento della Corte Costituzionale già nel 1991 con Sentenza n° 183, che fissava la "non frazionabilità" dell'indennità, a fronte di un breve ricovero in quanto non riduce il bisogno di assistenza dell'invalido stesso, L'INPS chiedeva di indicare tutti i periodi di ricovero per procedere alla riduzione dell' indennità spettante. La ferma opposizione immediata dei Patronati e dei Sindacati di categoria hanno ottenuto il ripristino delle disposizioni pregresse.

Mentre l'INPS dal canto suo ha diramato una circolare (messaggio n° 18291 del 26.9.2011) in cui ha dovuto precisare che non è interessato a rilevare i periodi brevi di ricovero ospedaliero e dunque l' eventuale decurtazione sarebbe stata scorretta e ingiusta.

NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ O INDIRETTE

la legge 125 del 27 luglio 2011 è intervenuta in materia di pensione di reversibilità o indiretta, ovvero dell' indennità una tantum, escludendone il diritto a percepire tali somme, laddove i familiari superstiti sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui danno all'assicurato o del pensionato deceduto.

Pertanto i soggetti che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta alla data di entrata in vigore della legge perdono il diritto a percepire tali somme. La legge è entrata in vigore il 19 agosto scorso. Ci risulta che l'INPDAP abbia già dato corso alla revoca dei trattamenti in pagamento che rispondono a questi requisiti.



IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI ALL'ESTERO


Nel corso del 2011, diversi sono stati i pensionati Italiani residenti all' Estero che si sono messi in contatto con le nostre leghe SPI, per capire cosa stava succedendo alla pensione in quanto non ricevevano più l'assegno mensile dall'INPS.

Ricordiamo che i pensionati nostri connazionali che vivono all' estero sono oltre 410.000 distribuiti in ben 130 Paesi diversi e tuttavia molti di loro hanno mantenuto un legame con il proprio territorio anche attraverso lo SPI CGIL e il Patronato INCA presente con propri operatori in tutte queste realtà.

La stragrande maggioranza dei disagi subiti e dei ritardi nei pagamenti dovuti era in relazione al mancato invio , da parte del pensionato all' INPS, del certificato di esistenza in vita .

Nuovamente a partire dal 1° novembre 2011, questi pensionati riceveranno un plico da parte del CITI, contenente il modulo da compilare per la certificazione dell' esistenza in vita e il modulo per l'intestazione congiunta del conto corrente , il tutto corredato dalla lettera di presentazione e un opuscolo informativo in due o più lingue per facilitarne la comprensione.

I pensionati avranno tempo fino al **2 aprile 2012**, per compilare e restituire questa modulistica debitamente compilata e autenticata da un pubblico ufficiale. Al fine di evitare errori o ritardi, suggeriamo di rivolgersi agli sportelli del Patronato INCA più vicino.



CHI È TENUTO A PRESENTARE L' ISEE ?

Nella nota introduttiva del quarto rapporto che il Ministero del Lavoro ha presentato sulla situazione economica delle famiglie Italiane che chiedono prestazioni agevolate per le quali è necessario presentare la dichiarazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) si evince che sono circa 6 milioni i nuclei famigliari che ogni anno ne fanno ricorso e dunque abbiamo ritenuto utile riportare l'elenco delle prestazioni in cui è obbligatorio presentare la certificazione sulla propria situazione reddituale.

La tabella di seguito riportata indica quali sono le prestazioni (prevalentemente di natura sociale e assistenziale), per le quali è necessaria tale dichiarazione e quali invece sono escluse.

PRESTAZIONI NAZIONALI

- Carta acquisti (social card).
- Assegno nucleo familiare per nuclei con almeno 3 figli minori.
- Assegno di maternità per le madri prive di altra garanzia assicurativa.
- Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.
- Prestazioni del diritto allo studio universitario.
- Tariffa sociale per il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica (bonus elettrico).
- Agevolazione per il canone telefonico.

PRINCIPALI PRESTAZIONI LOCALI CHE DOVREBBERO ESSERE EROGATE IN BASE ALL' ISEE

- Asili nido e altri servizi socio-educativi per l'infanzia.
- Mense scolastiche.
- Servizi socio- sanitari domiciliari.
- Servizi socio-sanitari diurni, residenziali ecc.
- Altre prestazioni economiche assistenziali (ad es. reddito di cittadinanza).

PRINCIPALI PRESTAZIONI CHE UTILIZZANO DISCREZIONALMENTE L' ISEE PUR IN ASSENZA DI UN OBBLIGO SPECIFICO


- Esenzione ticket sanitari (esempio Regione Sicilia).
- Agevolazioni per tasse universitarie.
- Contributo per il pagamento dei canoni di locazione.
- Agevolazioni per il canone di locazione e in edilizia residenziale pubblica.
- Agevolazione per trasporto locale.
- Servizio di scuola – bus.
- Agevolazioni per tributi locali (rifiuti solidi urbani).
- Formulazione graduatorie per il pubblico impiego.

PRESTAZIONI NAZIONALI PER CUI L'USO DELL' ISEE È ESCLUSO DALLA LEGGE

- Integrazione al minimo di pensione
- Assegno e pensione sociale
- Maggiorazione sociale
- Pensione di invalidità civile
- Assegno di accompagnamento.



***In Emilia-Romagna lo Spi-Cgil
è presente con quasi 300 leghe.
Chiedi al tuo territorio
qual è la più vicina.***



Lo **Spi-Cgil Emilia-Romagna**
è in via Marconi 69, 40122 – Bologna.
Tel. 051/294799
www.spier.it

Lo **Spi-Cgil Nazionale**
è in Via dei Frentani 4
00185 Roma
Tel. 06/444811
www.spi.cgil.it/



Argentovivo diritti n. 4
Novembre 2011
Chiuso in tipografia il 10/11/2011
la tiratura complessiva è di 2.000 copie

Illustrazioni: Georges Braque
(Illustrated notebooks 1917-1955)

Direttore Responsabile
Mirna Marchini

Vice Direttore
Mauro Sarti

A cura di SPI CGIL Emilia Romagna

Hanno collaborato a questo numero:
*Roberta Lorenzoni, Norma Lugli, Mirna
Marchini, Roberto Battaglia, Gabriella
Dionigi.*

Direzione e redazione
Via Marconi, 69 – 40122 Bologna
tel. 051294799 – fax 051251347

Amministrazione
Via Marconi, 69 – 40122 Bologna

Abbonamento annuo 30 euro
Costo copia 4 euro
Costo copia arretrata 7 euro

Progettazione grafica
REDESIGN
Bologna

Stampa
a cura di FD Bologna

Proprietà
EDITRICE DELLA
SICUREZZA SOCIALE srl

Associato
UNIONE STAMPA
PERIODICI ITALIANI

Il prossimo appuntamento a Dicembre 2011